

La nuova Direttiva europea sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi: le principali novità volte a rafforzare la tutela del danneggiato

Il 18 novembre 2024 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la **Direttiva (UE) 2024/2853 del 23 ottobre 2024 sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi**, che abroga la precedente Direttiva 85/374/CEE introducendo una serie di significative modifiche al precedente *corpus* normativo, in linea con i più recenti sviluppi tecnologici.

Come si legge nell'incipit della Direttiva, questo aggiornamento normativo si è reso necessario anche alla luce degli **sviluppi legati alle nuove tecnologie**, compresa l'intelligenza artificiale (IA), dei nuovi modelli imprenditoriali dell'economia circolare e delle nuove catene di approvvigionamento globali.

Tra le principali novità introdotte dalla Direttiva segnaliamo le seguenti:

- viene estesa la definizione di "prodotto" ai file per la fabbricazione digitale e ai software (non invece al contenuto dei file digitali, ai file multimediali, agli e-book o al codice sorgente dei software); inoltre, il **produttore o lo sviluppatore di software**, compreso il fornitore di sistemi di IA ai sensi del Regolamento 2024/1689, viene considerato un fabbricante;
- recependo un'interpretazione già espressa dalla giurisprudenza in materia, esplicita che il diritto al risarcimento del danno non è limitato alla figura del *consumatore*, ma compete a qualunque persona fisica che abbia subito un danno cagionato da un prodotto difettoso ("**danneggiato**"). Inoltre, estende il diritto anche alla persona che è subentrata o si è surrogata nei diritti del danneggiato, ovvero che **agisce per conto di uno o più danneggiati** in base alle previsioni di legge applicabili (il riferimento è alle azioni rappresentative e simili);
- viene estesa la responsabilità anche ai **servizi digitali integrali e ai prodotti interconnessi o con componenti digitali**, che devono essere sicuri durante tutto il ciclo di vita, con un maggiore riconoscimento del ruolo della **cibersicurezza** del prodotto;
- viene previsto che anche le **piattaforme online** che consentono ai consumatori di concludere contratti a distanza con operatori commerciali **non sono esentate dalla responsabilità** quando presentano il prodotto o rendono possibile l'operazione in modo tale da indurre un consumatore

medio a ritenere che il prodotto sia fornito dalla piattaforma stessa o da un operatore commerciale che agisce sotto la sua autorità o il suo controllo;

- viene prevista anche la **risarcibilità per la perdita, distruzione o corruzione di dati** causata da un prodotto difettoso, compresi i costi per il recupero o il ripristino dei dati;
- nell'ottica di promuovere un'economia circolare, **viene estesa la responsabilità all'operatore economico diverso dal fabbricante originario che apporti una modifica sostanziale sul prodotto** successivamente alla sua messa in commercio, mentre gli operatori economici che effettuano mere riparazioni o altri interventi che non comportano modifiche sostanziali non sono soggetti alla responsabilità secondo la Direttiva. Lo stesso principio si applica per gli aggiornamenti, modifiche o migliorie di un software o un sistema di IA (ma il software open source sviluppato fuori da contesti commerciali viene escluso da questa responsabilità, per non ostacolare la ricerca e l'innovazione);
- nell'ottica di **rafforzare la tutela del danneggiato e alleggerire l'onere della prova** sullo stesso gravante, nonché per meglio bilanciare la situazione di squilibrio informativo esistente in molti casi tra danneggiato e preteso responsabile, viene prevista la possibilità, per il danneggiato che abbia *“presentato fatti e prove sufficienti a sostenere la plausibilità della domanda di risarcimento”*, di richiedere l'**accesso ai mezzi di prova pertinenti a disposizione del preteso responsabile** convenuto, e che il convenuto sia *“tenuto a divulgare i pertinenti elementi di prova a sua disposizione”* alle condizioni dettagliate nella Direttiva. In caso il convenuto non si conformi all'obbligo di divulgazione, si presume il carattere difettoso del prodotto;
- il carattere difettoso del prodotto si presume, tra l'altro, anche qualora il danneggiato dimostri che il danno *“è stato causato da un malfunzionamento evidente del prodotto durante l'uso ragionevolmente prevedibile o in circostanze ordinarie”* ovvero qualora, nonostante la divulgazione di prove a norma del punto che precede, il danneggiato *“incontri difficoltà eccessive, in particolare a causa della complessità tecnica o scientifica, nel provare il carattere difettoso del prodotto o il nesso di causalità tra il carattere difettoso e il danno o entrambi”*, ovvero il danneggiato *“dimostri che è probabile che il prodotto sia difettoso o che esista il nesso di causalità”*;
- **viene estesa la responsabilità per danno da prodotto difettoso** anche ai fornitori di **servizi di logistica**, nel caso in cui il prodotto fabbricato al di fuori dell'UE e non vi sia alcun importatore o rappresentante autorizzato stabilito nell'UE;
- viene confermato il termine di **decadenza** del diritto al risarcimento decorsi **10 anni** dall'immissione del prodotto sul mercato o dalla sua messa in servizio, ma tale termine viene esteso a **25 anni** qualora il danneggiato dimostri di non aver potuto avviare un procedimento risarcitorio nei confronti del responsabile entro il termine dei 10 anni *“a causa del periodo di latenza delle lesioni personali”*, e dunque nei casi in cui i sintomi delle lesioni causate dal difetto del prodotto abbiano tardato a manifestarsi. Si tratta di una modifica di **grande impatto**, che può estendere in concreto il termine per l'azione fino a 25 anni dall'immissione in commercio del prodotto;
- per bilanciare la ripartizione dei rischi, permane per il preteso responsabile la possibilità di andare esente da responsabilità provando che lo **stato oggettivo delle conoscenze scientifiche**

e tecniche accessibili al momento dell'immissione del prodotto sul mercato o della sua messa in servizio *"non permetteva di scoprire l'esistenza del difetto"* (c.d. *"esonero da responsabilità basato sui rischi di sviluppo"*).

A parte le norme di nuova introduzione riguardanti le nuove tecnologie, le modifiche più significative della Direttiva sono dunque legate al rafforzamento della tutela del danneggiato, sia rispetto al **termine massimo entro cui può essere svolta l'azione** contro il preteso responsabile (che viene di fatto **esteso da 10 anni a 25 anni**), sia rispetto all'**onere della prova in capo al danneggiato, che viene alleggerito e favorito**: di particolare impatto, sotto questo profilo, appaiono il nuovo strumento della divulgazione degli elementi di prova e la possibilità per il Giudice – nei casi in cui ritenga l'onere della prova *eccessivamente difficile* per l'attore danneggiato – di ritenere sufficiente, in buona sostanza, che il danneggiato dimostri la *mera probabilità* che il prodotto sia difettoso o che esista un nesso di causalità tra difetto e danno.

La Direttiva entrerà in vigore il **ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale** dell'Unione europea e gli Stati membri dovranno **recepirla** nel proprio diritto nazionale **entro il 9 dicembre 2026**.

La Direttiva rappresenta un chiaro segnale dell'impegno dell'UE a fronteggiare le sfide dell'era digitale e a rafforzare la protezione dei diritti dei consumatori in un contesto economico in continua evoluzione. La sfida sarà ora la sua **implementazione pratica** da parte del legislatore nazionale, nella non facile prospettiva di garantire che la normativa sia sempre più efficace nel tutelare le prerogative del danneggiato e al contempo bilanci questa esigenza con la necessità di non scoraggiare l'innovazione tecnologica e lo sviluppo sostenibile.

Contatti

Sara Biglieri

Partner – Chiomenti
Civil Litigation
T. +39 02 721571
sara.biglieri@chiomenti.net

Andrea Pupeschi

Counsel – Chiomenti
Civil Litigation
T. +39 02 721571
andrea.pupeschi@chiomenti.net